



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03355 (GIA' N. 3-02614)
DEL SEN. ZANETTIN (res. n. 455 del 16 settembre 2026)**

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente le vicende relative all'attività di attività di intercettazione che hanno interessato i colloqui intercorsi tra Alberto Stasi e il proprio difensore, successivamente oggetto di diffusione da parte degli organi di stampa, si rappresenta quanto segue.

La questione segnalata è stata oggetto di immediata attenzione da parte dell'Amministrazione, in ragione della particolare delicatezza dei profili coinvolti, attinenti, da un lato, alle esigenze investigative e, dall'altro, alla tutela delle prerogative della funzione difensiva e della riservatezza dei colloqui tra difensore e assistito.

A seguito delle richieste istruttorie formulate dalle competenti articolazioni ministeriali, sono stati acquisiti gli elementi informativi trasmessi dalla Procura generale della Repubblica di Milano, da cui emerge che le intercettazioni richiamate nell'atto di sindacato ispettivo furono originariamente disposte nel 2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, nell'ambito del procedimento definito nel 2016, all'esito di un articolato iter processuale che ha interessato tutti i gradi di giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di Alberto Stasi.

In particolare, emerge dalla relazione che “[...] *Il procedimento [...] della Procura di Vigevano conosceva una prima discovery con la notifica dell'avviso ex art.*

415 bis c.p.p. in data 8.10.2008. Le intercettazioni, secondo la disciplina processuale vigente all'epoca, non erano inserite nell'archivio riservato ora previsto dall'art. 269 comma 1 c.p.p., ma rimanevano consultabili dalle parti che ne facevano richiesta o negli atti cartacei ove erano state trascritte o tramite la lettura dei supporti digitali. Il fascicolo del procedimento, definito in primo grado con sentenza di assoluzione a seguito di giudizio abbreviato innanzi al GUP di Vigevano, veniva quindi trasmesso alla Corte d'Assise d'Appello di Milano. Confermata la sentenza di assoluzione, l'incarto processuale - sotto regime anteriore al disposto dell'art. 608 comma 1 bis c.p.p. - veniva trasmesso dalla Corte d'Assise d'Appello alla Corte di Cassazione che, annullando con rinvio la sentenza di assoluzione, lo ritrasmetteva alla Corte d'Assise di Milano. La Corte d'Assise d'Appello di Milano condannava l'imputato e trasmetteva nuovamente gli atti alla Corte di Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza. La Corte di Cassazione rigettava i ricorsi e trasmetteva il fascicolo che veniva quindi conservato negli archivi della ex Procura di Vigevano. Pertanto, più parti processuali avevano avuto cognizione degli atti del procedimento a partire dal tempo dell'iniziale deposito degli atti in Vigevano e il fascicolo del Pubblico Ministero - con inserite le trascrizioni delle intercettazioni e i supporti informatici relativi - è transitato presso più Uffici in diverse sedi giudiziarie. [...]

Nella sentenza di condanna dell'imputato Alberto Stasi della Corte d'Assise d'Appello di Milano [...] (pronunciata il 17.12.2014, depositata il 16.3.2015 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza [...] della Corte di Cassazione, pronunciata il 12.12.2015) non risulta citata e valorizzata alcuna intercettazione al fine di motivare la responsabilità dell'imputato.

Nel presente procedimento [...] a carico di A. S., nel quale sono stati inseriti anche gli atti del procedimento [...] reperito dagli archivi della ex Procura di Vigevano [...], i supporti digitali che conservano le intercettazioni del 2007 non sono stati duplicati, pur facendo ora parte degli atti depositati a seguito di avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato in data 7.5.2026.”.

Ciò posto, dagli accertamenti svolti la trascrizione delle conversazioni tra l'allora indagato e il proprio difensore fu, dunque, effettuata da un'Autorità giudiziaria diversa

da quella attualmente procedente, in un'epoca risalente e nel quadro della disciplina processuale allora vigente. Risulta, altresì, che tale materiale fosse da lungo tempo nella disponibilità delle parti processuali, ben prima della recente riapertura delle indagini. Nel nuovo procedimento a carico di altro indagato, nel quale sono confluiti anche gli atti del precedente procedimento, i supporti digitali relativi alle intercettazioni non risultano essere stati duplicati, pur facendo parte del materiale depositato a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini notificato il 7 maggio 2026.

Alla luce dei primi approfondimenti svolti, allo stato non emergono condotte suscettibili di assumere rilievo sul piano disciplinare. Resta fermo che eventuali fatti riconducibili al 2007 dovrebbero, in ogni caso, essere valutati anche alla luce della disciplina vigente in materia di prescrizione.

Ciò non esclude che la riservatezza delle comunicazioni tra difensore e assistito rappresenti un presidio fondamentale del giusto processo e una garanzia irrinunciabile dell'effettività del diritto di difesa.

La segretezza del colloquio tra difensore e assistito è connotata dalla stessa sacralità della confessione religiosa e il mancato impiego processuale delle risultanze intercettive non elimina, di certo, la gravità dell'accaduto: le conversazioni di un difensore terzo rispetto ad un procedimento non possono essere ascoltate, a prescindere dall'utilizzabilità processuale che, ovviamente, è esclusa dal nostro codice.

Proprio in ragione della rilevanza di tali principi, l'Amministrazione continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, affinché ogni profilo sia compiutamente accertato e le eventuali responsabilità siano verificate nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)

